

Norme & Tributi

Il censimento dell'RW duplica lo scambio di informazioni

ATTIVITÀ ALL'ESTERO

L'Aidc di Milano ha sporto una denuncia alla Commissione europea

Ricostruire i dati per periodo di possesso è misura sproporzionata

Oliviero Cimaz
Marco Piazza

Nonostante la riforma introdotta con la legge europea del 2013 per soddisfare le richieste di semplificazione degli obblighi dichiarativi nel quadro RW a suo tempo formulate dalla Commissione europea (caso Eu Pilot 1711/11/Taxu), la normativa italiana vigente presenta tuttora notevoli complessità rispetto alle esigenze di accertamento dei redditi prodotti all'estero.

L'eliminazione dal quadro RW dei trasferimenti da verso e sull'estero, e degli investimenti detenuti «al termine del periodo d'imposta», è stata infatti accompagnata dall'obbligo di individuare quelle detenute «nel periodo d'imposta», il che comporta un nuovo e gravoso adempimento essendo ora necessario determinare e valorizzare, anche in apposito prospetto da conservare, il «periodo di possesso» di ogni singola attività detenuta.

Ci spiega perché il contribuente debba spesso rivolgersi a professionisti con adeguate conoscenze e strutture informatiche, con i relativi costi in aggiunta a quelli già richiesti dalle banche estere per predisporre i report fiscali, e spiega anche perché i professionisti spesso suggeriscono di affidare le attività estere a intermediari italiani, ad esempio società fiduciarie, sostenendo peraltro le relative spese.

La Commissione per l'esame di compatibilità delle norme italiane con il diritto Ue della Aidc di Milano ha presentato una denuncia (la 14) alla Commissione europea rilevando che gli adempimenti richiesti dalla legge, e oggetto di chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria anche nell'ambito delle istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni, si pongono in contrasto con i principi più volte affermati dalla Corte di giustizia. In particolare con il principio di libera circolazione dei capitali di cui all'articolo 63, paragrafo 1 del Tfeue, il quale vieta le misure idonee a dissuadere dal compiere investimenti all'estero.

Pur considerando l'esigenza di assicurare l'accertamento di violazioni tributarie, le misure adottate nel singolo Stato non debbono infatti superare quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi (sentenza C-326/12, punto 39 e giurisprudenza ivi citata), così come impone il principio di proporzionalità (sentenze C-155/08 e C-157/08, punto 47; C-334/02, punto 23).

Il quadro RW, almeno nella forma complessa attualmente in vigore, appare invece in conflitto con il Trattato soprattutto per ciò che riguarda le attività detenute in Stati Ue, e non appare giustificata l'imposizione del livello di dettaglio eccessivo imposto dalle relative regole di compilazione.

Le esigenze di controllo fiscale sono del resto oggi soddisfatte dallo scambio automatico d'informazioni (Crs a cui, secondo le rilevazioni Ocse, partecipano oltre cento giurisdizioni, incluse molte tra quelle tradizionalmente ritenute come meno cooperative). Vi è dunque da chiedersi se i complessi obblighi richiesti dal quadro RW non siano in contrasto con il principio di proporzionalità, a maggior ragione ove tali informazioni siano destinate a duplicarsi con quelle già disponibili attraverso lo scambio con le ammi-

LA COMMISSIONE

I componenti della Commissione per l'esame della compatibilità di leggi e prassi tributarie italiane con il diritto dell'Unione europea dell'Aidc - Sezione di Milano

Presidente
Savorana Dott. Alessandro

Componenti
Cimaz Dott. Oliviero
Holzmueller Dott. Giuseppe
Piazza Prof. Dott. Marco
Poggi Longostrevi Dott. Stefano (segretario e delegato alla divulgazione)
Santacroce Prof. Avv. Benedetto
Vismara Prof. Avv. Fabrizio

Esperti
Bozzi Avv. Aldo
Capelli Prof. Avv. Fausto
Falsitta Prof. Avv. Gaspare
Marzocchi Dott. Guido
Rizzardi Dott. Raffaele

Presidente Aidc Milano
Ginevra Dott. Edoardo

LA DENUNCIA N. 14

Fiscalità diretta
Illegittimità comunitaria della disciplina sugli obblighi di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività detenute all'estero «monitoraggio fiscale» (come prevista dall'articolo 4 del Dl 167 del 1990 e successive modificazioni), 12 dicembre 2019, a cura dei relatori Oliviero Cimaz e Marco Piazza

nistrazioni estere.

Anche le sanzioni (variabili dal 3% al 15%) non appaiono proporzionate in quanto si applicano sul capitale detenuto all'estero e a prescindere dai redditi conseguiti (presuntivamente determinati al tasso ufficiale di riferimento), la cui omessa dichiarazione comporta un'ulteriore ed autonoma sanzione.

Per i Paesi black list, inoltre, il capitale stesso si considera sottoposto ad imposizione, e vengono raddoppiate le sanzioni e i termini per l'accertamento; ciò peraltro, secondo la giurisprudenza Ue, dovrebbe valere soltanto qualora le autorità tributarie non dispongano di alcun indizio tale da consentire l'avvio di un'indagine, con esclusione pertanto degli Stati che partecipano allo scambio di informazioni.

Per porre rimedio alle criticità e al profilo di incompatibilità comunitaria dell'attuale impianto del modello RW occorrerebbe perciò eliminare del tutto tale obbligo, o circoscriverlo semmai al solo Stato che non partecipano allo scambio di informazioni con l'Italia, limitando comunque tale adempimento al solo dato necessario per liquidare l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe). È altrettanto evidente che gli obblighi dichiarativi del «monitoraggio fiscale» si palesano inefficaci proprio nei confronti dei contribuenti che non intendono pagare le imposte dovute, e tantomeno si «autodenunciano» compilando il quadro RW. La compilazione del quadro RW, nonostante le gravose sanzioni, non sembra del resto aver prodotto in passato gli attesi effetti deterrenti alla luce dell'ampia adesione dei contribuenti al provvedimento in tema di *voluntary disclosure* volti all'emersione delle attività estere, a cui lo scambio di informazioni viceversa contribuisce in modo significativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prospetti semplificati Ue per la quotazione delle Pmi

MERCATO

Publicato regolamento per promuovere il reperimento di capitali

Lukas Plattner

L'11 dicembre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Ue il regolamento 2019/2115 del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 2014/65/UE («Mifid II») e i regolamenti 596/14 («Mar») e 2017/1129 («Regolamento prospetto»).

L'intervento prevede semplificazioni regolamentari destinate alla promozione dei mercati di crescita per le piccole e medie imprese (cosiddetto *Smegrowth market*) introdotti da Mifid II nel gennaio 2018 per agevolare l'accesso delle Pmi al mercato dei capitali. Tra gli iscritti allo *Smegrowth market* presso Esma c'è l'Italia.

Il regolamento 2019/2115 trova applicazione dal 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le modifiche alla Mar, le quali si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2021.

Per agevolare l'accesso degli emittenti sui mercati di crescita per le Pmi il regolamento ha, da un lato, ridotto gli oneri amministrativi e i costi di conformità alla normativa che gli emittenti sono chiamati a sostenere dopo dall'altro lato è previsto un intervento mirato ad aumentare la liquidità degli strumenti presenti sul mercato di crescita per le Pmi.

Il prospetto semplificato

L'articolo 14 del Regolamento prospetto prevede che determinati soggetti possano ricorrere a un prospetto semplificato composto da una nota di sintesi, uno specifico documento di registrazione e una specifica nota informativa sui titoli, di contenuto ridotto rispetto a quanto previsto dal regime ordinario, focalizzato solo sulle informazioni più rilevanti. Il ricorso al cosiddetto prospetto semplifi-

cato per le emissioni secondarie consente una riduzione dei tempi e dei costi associati alla redazione del prospetto per l'emittente. L'articolo 14 è stato modificato al fine di prevedere che il regime di informativa semplificato per le emissioni secondarie possa essere sfruttato dagli emittenti i cui titoli di capitale sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le Pmi continuativamente almeno negli ultimi 18 mesi e che desiderino emettere titoli diversi dai titoli di capitale (per esempio le obbligazioni) o titoli che diano accesso a titoli di capitale fungibili con i titoli di capitale esistenti dell'emittente già ammessi alla negoziazione (per esempio warrant).

Al fine di incentivare la transizione degli emittenti da un mercato di crescita per le Pmi a un mercato regolamentato (come nel caso di passaggio da Alm Italia all'Mta), è stato poi modificato l'articolo 14 del Regolamento prospetto al fine di prevedere che il regime di informativa semplificato per le emissioni secondarie possa essere utilizzato dalle società ammesse alle negoziazioni su Alm Italia continuativamente per almeno due anni, che abbiano pienamente rispettato gli obblighi di comunicazione e di segnalazione, e che chiedano l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato (Mta) di titoli fungibili con titoli esistenti emessi precedentemente.

Ipotesi su un mercato di crescita

Il Regolamento prospetto è stato modificato al fine di consentire il ricorso al prospetto Ue della crescita (articolo 15 del Regolamento prospetto) per gli emittenti che presentano un'offerta di azioni al pubblico contemporaneamente a una domanda di ammissione di tali azioni alle negoziazioni in un mercato di crescita per le Pmi, a condizione che tali emittenti non abbiano azionari ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le Pmi, e che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore a 200 milioni di

euro. Il ricorso al cosiddetto prospetto Ue della crescita, «considerevolmente più leggero rispetto al prospetto standard» consente una riduzione determinante dei tempi e dei costi associati alla redazione del prospetto per l'emittente.

Comunicazione agli investitori

La Commissione ha avuto modo di evidenziare che, rafforzando l'integrità del mercato ed estendendo agli Mtf il regime in materia di abusi di mercato, la Mar ha avuto un ruolo fondamentale nell'incremento della fiducia degli investitori nei mercati finanziari. Tuttavia, la Mar si basa su un approccio indifferenziato, che ha richiesto un intervento normativo al fine di introdurre alcune semplificazioni per promuovere l'uso dei mercati di crescita per le Pmi.

In ragione dell'eccessiva onerosità degli adempimenti previsti in materia di sondaggio di mercato rispetto alle operazioni cosiddette di *private placement*, la Mar è stata modificata affinché la comunicazione delle informazioni a investitori qualificati (ai sensi dell'articolo 2, lettera e del Regolamento prospetto) al fine della negoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali di un'emissione obbligazionaria non costituisca un sondaggio di mercato.

La modifica mira a chiarire che la comunicazione di tali informazioni per la negoziazione dei termini e delle condizioni di un'operazione di collocamento privato di obbligazioni (comprese le clausole contrattuali) non sarà soggetta al regime dei sondaggi di mercato qualora sia effettuata da parte di emittenti i cui strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione su mercato regolamentato o su un Mtf e sia adottata una procedura di *wall-crossing* alternativa, mediante la quale i potenziali investitori qualificati riconoscono gli obblighi regolamentari derivanti dall'accesso a informazioni privilegiate (per esempio l'accordo di non divulgazione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA